Guida pratica alla presentazione delle domande di sostegno per progetti nell'ambito dell'insegnamento delle lingue

Basi legali

La promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e la promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti si basano sull'articolo 16 della legge sulle lingue (LLing) e sugli articoli 10 e 11 dell'ordinanza sulle lingue (OLing).

Art. 11 OLing Promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti

Nel quadro della promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti, la Confederazione può accordare aiuti finanziari ai Cantoni allo scopo di:

- promuovere forme d'insegnamento integrate nella lingua e cultura d'origine;
- migliorare la formazione continua degli insegnati;
- elaborare materiale didattico.

Le domande di aiuto finanziario possono essere presentate fino al 31 gennaio all'Ufficio federale della cultura (UFC) tramite la piattaforma per i contributi di sostegno (FPF).

Gli obiettivi principali del sostegno alla promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e alla promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti sono:

a. rispondere agli orientamenti politici in materia di pubblica educazione;
b. apportare un contributo metodologico e didattico all'insegnamento delle lingue in Svizzera.

1. Chi può presentare una domanda?

Le domande di aiuto finanziario sono valutate materialmente soltanto se presentate da:

- il dipartimento cantonale dell'educazione (con raccomandazione firmata dai capi di dipartimento)
- un istituto (con raccomandazione ufficiale del dipartimento cantonale dell'educazione firmata dai capi di dipartimento)).

  Le domande pervenute senza una lettera di raccomandazione del dipartimento cantonale dell'educazione non saranno prese in considerazione.

2. Osservazioni generali

- Sono considerate come progetti soltanto le attività di durata determinata.
- Il sostegno secondo l'OLing è sussidiario a quello dei Cantoni. Sono quindi esclusi i progetti che rientrano in un contratto di prestazioni con l'UFC.
- Nella domanda, il richiedente deve comprovare l'adempimento dei requisiti per il sostegno e fornire tutte le informazioni necessarie per l'esame criteri. Non sono svolti colloqui o ricerche supplementari.
- La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha nominato un gruppo di esperti per esaminare le domande e presentare le loro raccomandazioni all'UFC.
- L'ammontare della sovvenzione si basa sulla domanda presentata e sulle raccomandazioni del gruppo di esperti nomitati dalla CDPE..L'UFC comunica la sua decisione circa due mesi dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- Sono esclusi dagli aiuti finanziari:
  - corsi di lingua
  - Il finanziamento a infrastrutture (in particolare l'affitto di aule e il materiale informatico)
  - le traduzioni
  - le gite scolastiche
  - i progetti legati agli scambi (questo ambito è di competenza dell'agenzia nazionale per la promozione degli scambi e della mobilità all'interno del sistema educativo Movetia).

3. Requisiti per il sostegno

Spiegazioni concernenti i progetti di promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti (art. 16 let. c LLing e art. 11 OLing)

Gli aiuti finanziari per la promozione della lingua d'origine da parte degli alloglotti sono concessi ai Cantoni per le misure seguenti:

a. Promozione di forme di insegnamento integrato nella lingua e cultura d'origine (LCO)

I corsi LCO sono orientati verso l'educazione tradizionale e sono basati sugli obiettivi di apprendimento.. Per forme di insegnamento integrato si intendono forme d'insegnamento che comprendono esercizi a titolo esplicativo. Le conoscenze e le competenze acquisite nei corsi LCO sono messe in pratica dagli allievi parallelamente allo studio delle materie principali nell'insegnamento ordinario. È necessario disporre di un piano linguistico-pedagogico aggiornato e di un sistema di garanzia della qualità.

b. Formazione continua degli insegnanti

Costituiscono titolo preferenziale le formazioni che permettono agli insegnanti LCO di interagire con gli insegnanti ordinari o che integrano l'insegnamento LCO in quello ordinario. Sono inoltre particolarmente apprezzati i progetti provenienti dalla alte scuole pedagogiche. Particolarmente desiderabili sono ulteriori corsi di formazione che mettono in contatto e scambiano gli insegnanti LCO con gli insegnanti di educazione generale o integrano gli insegnanti LCO nel sistema scolastico regolare. I progetti delle scuole di formazione per insegnanti sono espressamente benvenuti.

c. Elaborazione di materiale didattico

Il materiale didattico proposto deve corrispondere agli obiettivi di apprendimento HarmoS e fornire all'allievo un supporto concreto e immediato nell'apprendimento sia della sua prima lingua sia della lingua di studio. I progetti di questo tipo richiedono come minimo il coinvolgimento di un'alta scuola pedagogica svizzera per la garanzia della qualità.

L'elenco dei progetti sostenuti è disponibile qui: Promozione dell'apprendimento della prima lingua da parte degli alloglotti (admin.ch)

4. Criteri per il sostegno

4.1 Spiegazioni concernenti la valutazione materiale delle domande secondo l'articolo 3 del Regolamento sulla concessione di aiuti finanziari destinati alla promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento (artt. 10 e 11 OLang)

Se sono soddisfatte le condizioni per il sostegno, si applicano i criteri di valutazione stabiliti dal Regolamento sulla concessione di aiuti finanziari destinati alla promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento (art. 10 e 11) OLang, convenuto tra la CDPE e l'UFC (PDF, 164 kB, 11.11.2020):

a. Target chiaramente definito (livello scolastico, gruppo d'apprendimento, insegnanti, contesto dell'insegnamento)

b. Collegamento con piani di studio cantonali o regionali esistenti e con strumenti e progetti rilevanti dei Cantoni, della Confederazione e del Consiglio d'Europa

Spetta al richiedente dimostrare il collegamento tra il proprio progetto e gli strumenti esistenti.

Esempi di strumenti:

- *attuali programmi di studio regionali (piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, plan d'études romand, Lehrplan 21)*
- *documenti applicabili della CDPE, delle sue agenzie specializzate e delle sue commissioni, quali la strategia linguistica della CDPE per la scuola dell'obbligo (2004) e per il livello secondario II (2013) e le raccomandazioni della CDPE per l'insegnamento delle lingue (2017)*
- *programmi e strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa e del Centro Europeo di Lingue Moderne, quali il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e il relativo volume complementare, il Quadro di Riferimento per gli Approcci Plurali alle Lingue e alle Culture (CARAP), PluriMobil ecc.*
- *programmi e strumenti della Confederazione, come fide.*

c. Presa in considerazione di risultati attuali della ricerca e dello sviluppo

Il progetto verte sulla lingua e sulla didattica plurilingue ed è in linea con i piani attualmente raccomandati per l'insegnamento delle lingue. Le descrizione del progetto contiene

- *pertinenti riferimenti ai risultati più recenti della ricerca e dello sviluppo e ai piani che ne sono stati tratti*
- *descrizione concisa dello stato della tecnica pedagogica nell'insegnamento delle lingue*
- *descrizione delle realtà e delle necessità riscontrabili nella pratica (insegnamento in classe)*
- *indicazioni comprovanti che il progetto è in linea con le conoscenze attuali nello sviluppo di materiali didattici.*

d. Approccio innovativo e attualità

L'obiettivo dell'innovazione è di migliorare l'apprendimento degli allievi in modo che possano padroneggiare al meglio quanto loro insegnato. L'innovazione può avvenire a livello organizzativo (nuovi metodi di insegnamento, nuovi processi), a livello tecnico (uso della tecnologia) e a livello sociale (relazioni tra insegnanti e allievi, nuove collaborazioni).

I metodi d'insegnamento proposti devono essere aggiornati alle attuali conoscenze in materia di apprendimento e in linea con le tecnologie disponibili, oltre che rispondere agli obiettivi di sviluppo delle competenze definiti nei piani di studio.

Il criterio dell'approccio innovativo e dell'attualità esclude il riutilizzo di materiale esistente. L'adattamento di materiale esistente a un contesto specifico (ad esempio materiale usato all'estero per il contesto svizzero) non è considerato innovativo, ma il risultato può soddisfare il criterio dell'attualità ed essere meritevole di sostegno, soprattutto se risponde a obiettivi di apprendimento attuali.

e. Fondatezza della qualità scientifica in termini di personale e metodi

I progetti di più ampio respiro devono svolgersi dall'inizio alla fine sotto la supervisione di una persona responsabile in grado di garantirne la qualità scientifica. Nel caso dei progetti proposti da una o più alte scuole pedagogiche, la supervisione dovrebbe essere affidata idealmente a una persona con un profilo tale da poter verificare la qualità scientifica del progetto, come una ricercatrice o un ricercatore di lunga esperienza del Centro scientifico di competenza per il plurilinguismo (CSP), di un'alta scuola pedagogica o di un'università.

Nei caso di progetti minori, è sufficiente che un'alta scuola pedagogica o un istituto scolastico segua le varie fasi in qualità di osservatore critico, senza essere necessariamente parte del gruppo di lavoro, in modo da garantire la qualità didattica del progetto e la sua coerenza con il disegno iniziale.

f. Attuabilità e trasferibilità ad altri contesti

I progetti devono essere concepiti in modo tale che i risultati possano essere applicati anche in altri contesti, in una prospettiva sovraregionale.

g. Cooperazione con altri partner nell'ambito corrispondente

h. Contributo alla formazione di base o alla formazione continua degli insegnanti

i. Diffusione negli ambienti interessati

I progetti e i loro risultati possono essere diffusi attraverso conferenze, articoli su riviste specializzate e corsi di formazione e formazione continua per insegnanti, etc. Le misure corrispondenti devono essere già delineate nella domanda di progetto.

j. Organizzazione e finanziamento adeguati

Per ottenere una valutazione positiva un progetto deve presentare un'organizzazione solida e un preventivo realistico ed equilibrato. Di un preventivo realistico fa parte anche una quota sufficiente di mezzi propri in rapporto al totale preventivato.

5. Rapporto finale

Entro tre mesi dalla conclusione del progetto, l'istituzione responsabile del progetto sostenuto presenta spontaneamente all'UFC e alla segretariato generale CDPE un rapporto finale corredato del conto di chiusura. il beneficiario dell'aiuto finanziario informa tempestivamente l'UFC se non può rispettare tale scadenza.

L'inoltro tardivo del rapporto finale deve essere motivato. La mancata presentazione del rapporto finale può comportare l'obbligo di restituire gli aiuti finanziari.

Il rapporto finale deve contenere il conto di chiusura e, in forma sintetica, le seguenti informazioni, esposte con la massima precisione:

a. riassunto del progetto e dei principali risultati sotto forma di management summary, destinato a completare l'elenco pubblico dei progetti sostenuti pubblicato dall'UFC

b. valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi del progetto

c. giustificazione di eventuali differenze rispetto alla descrizione del progetto

d. lezioni tratte dal progetto

e. eventuale risonanza mediatica

f. conto di chiusura
I responsabili del progetto devono fornire dettagli in merito alle diverse posizioni del conto di chiusura (non sono tenuti a fornire giustificativi se non su espressa richiesta).